

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 3  
N. 1049/AV3 DEL 23/07/2013**

**Oggetto: AV3: Convenzione con la Scuola Superiore di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica SPP di Milano per attività di tirocinio da parte dei propri allievi**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 3**

- . . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di addivenire all'attivazione di una convenzione con la Scuola di Specializzazione di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano SPP per permettere ai propri allievi di svolgere il tirocinio formativo presso le strutture della Area Vasta 3;
2. di approvare lo schema di convenzione presentato dalla Scuola suddetta di cui all'allegato che forma parte integrante della presente determina a far data dalla sottoscrizione della stessa per la durata di un anno e tacitamente rinnovabile;
3. di dare atto che la citata convenzione regola lo svolgimento di tirocinio presso l'Area Vasta 3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione nonché presso l'Asur giusta delega concessa dall'Asur medesima con nota n. 17605 del 7/08/2009 e nota n. 23827 del 14/11/2011;
4. di dare atto che dalla convenzione in oggetto non deriva alcun onere di natura economica per questa Area Vasta 3;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

*IL DIRETTORE AREA VASTA  
Dr. Enrico Bordonì*

Per il parere infrascritto:

**U.O.C SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. SERVIZIO BILANCIO**

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.

Il Dirigente del Controllo di Gestione  
**(Paolo Gubbinelli)**

Il Dirigente del Servizio Bilancio  
**(Dott. Mario Forti)**

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 3 pagine di allegati

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C. Gestione Risorse Umane**

**Normativa di riferimento**

- ❑ *Legge n. 196 del 24/06/1997 "Norme in materia di promozione all'occupazione"*
- ❑ *D.M. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 del decreto 196/97 su tirocini formativi e di orientamento"*
- ❑ *D.M. n. 509 del 11/12/1998 "Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia"*

**Motivazione**

La Scuola di Specializzazione di Psicoterapia Psicoanalitica SPP con sede a Milano (riconosciuta in data 20/03/1998 dal MURST), con nota pervenuta all'Ente in data 20/06/2013 prot. n. 47922, ha manifestato la necessità di stipulare una convenzione con l'Area Vasta 3 al fine di consentire ai propri allievi di effettuare attività di tirocinio formativo della durata di 150 ore per ogni anno del primo biennio e 200 ore per ogni anno del secondo biennio.

Il tirocinio intende garantire all'allievo lo sviluppo di percorsi finalizzati ad impartire una formazione professionale idonea all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, individuale e di gruppo, secondo un indirizzo metodologico e teorico-culturale riconosciuto in ambito scientifico nazionale e internazionale.

Attraverso questi percorsi l'allievo potrà confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di intervento in situazioni di emergenza.

Agli studenti verrà garantita una attenzione particolare all'esperienza clinica ed osservativa, rivolta all'approfondimento dei temi attuali che percorrono la psicoanalisi ed alla apertura culturale.

Sulla base dello schema di convenzione in allegato, la Scuola di Psicoterapia garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. e la copertura per i rischi di responsabilità civile per i danni causati a terzi con polizza stipulata presso la compagnia assicuratrice;

Dal rapporto in oggetto non deriva alcun onere di natura economica per questa Area Vasta.

L'inserimento temporaneo di allievi nell'azienda presso le proprie strutture ospedaliere, non rientra nella normativa sull'assunzione degli apprendisti e che, in nessun caso, il rapporto allievo-azienda può configurarsi come rapporto di lavoro.

Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 24 giugno 1997.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto opportuno stipulare la convenzione allegata alla presente determina, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, da valere per lo svolgimento di tirocinio presso l'Area Vasta n. 3 e le altre Aree Vaste eventualmente

interessate all'adesione nonché presso l'Amministrazione centrale dell'Asur, giusta delega concessa dall'Asur medesima con nota n.17605 del 7/8/2009 e nota n. 23827 del 14/11/2011.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone:

1. di addivenire all'attivazione di una convenzione con la Scuola di Specializzazione di Psicoterapia Psicoanalitica SPP di Milano per permettere ai propri allievi di svolgere il tirocinio formativo presso le strutture della Area Vasta 3;
2. di approvare lo schema di convenzione presentato dalla Scuola suddetta di cui all'allegato che forma parte integrante della presente determina a far data dalla sottoscrizione della stessa per la durata di un anno e tacitamente rinnovabile;
3. di dare atto che la citata convenzione regola lo svolgimento di tirocinio presso l'Area Vasta 3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione nonché presso l'Asur giusta delega concessa dall'Asur medesima con nota n. 17605 del 7/08/2009 e nota n. 23827 del 14/11/2011;
4. di dare atto che dalla convenzione in oggetto non deriva alcun onere di natura economica per questa Area Vasta 3;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

#### **IL DIRIGENTE**

**Dott.ssa Adriana Carradorini**

#### **IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE**

**Dott.ssa Martina Bocci**

**- ALLEGATI -**

**CONVENZIONE**

per l'effettuazione di tirocini pratici per gli Allievi della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica

L' Asur Marche Area Vasta n. 3 sede legale in Via Caduti del lavoro, 40 Ancona, nella persona del Delegato del Legale Rappresentante, Direttore di Area Vasta 3, Dott. BORDONI ENRICO, nato a Macerata il 08/05/1955, residente ad Ancona - d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"

e

la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica con sede in Milano, in G.B. Pergolesi, 27 - 20124 Milano - C.F.- P.I. 08867030150 - rappresentata dal Dr. Marcello Panero nato a Fossano (CN) il 16/01/1949 C. F.: PNR MCL 49A16 D742M

**PREMESSO CHE**

- la predetta Scuola è un'associazione con scopi scientifici
- il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica ha riconosciuto la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano con D.M. del 20 marzo 1998, idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia.
- gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale presso Istituzioni pubbliche o soggette a pubblica vigilanza.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

L'Area Vasta 3 assicura all'interno dei propri presidi nei quali operino psicoterapeuti, l'espletamento dell'attività di tirocinio clinico quadriennale per almeno 150/200 ore annue a studenti della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano, nel numero e nei periodi che saranno concordati tra il Responsabile di Settore e la Direzione della nostra Scuola.

**ART. 2**

I tirocini si svolgono nel quadro delle modalità di gestione dei casi proprie dei presidi nei quali gli allievi vengono inseriti.

L'Area Vasta 3 indicherà per ciascun tirocinante un Tutor psicoterapeuta al quale lo studente è tenuto a riferire per gli aspetti organizzativi e clinici della sua attività e frequenza nel presidio, nonché per l'attenzione delle presenze.

Ogni anno la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica e l'Area Vasta 3 tramite i propri responsabili e tutors, provvedono a programmare e valutare i tirocini degli studenti.

**ART. 3**

La Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica si impegna a garantire una adeguata supervisione ai tirocini.

#### ART. 4

Gli allievi ammessi ai tirocini sono tenuti a rispettare il segreto professionale, e a mantenere un comportamento deontologicamente corretto con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla l. 675/96.

#### ART. 5

La Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica assicura che nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli allievi sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie professionali e responsabilità civile (Reale Mutua Assicurazioni Ag. Mi Lambrate, Cod. 250, Ramo 05, N. Polizza 12983, massimale € 103.291,38).

#### ART. 6

Le parti danno atto che a norma della Legge N.56 del 18.02.1989, il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e il Vostro Ente.

#### ART. 7

Nessuna spesa a nessun titolo sarà a carico dell'Ente accettante i tirocini.

#### ART. 8

La Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica si impegna a mettere a disposizione del personale dell'Area Vasta 3 che svolge attività psicoterapeutica, posti gratuiti a convegni, seminari di aggiornamento a collaborare ad attività di ricerca di comune interesse.

Le modalità saranno concordate tra il Responsabile dei Vostri Servizi e la Scuola.

#### ART. 9

La presente convenzione, ancorché stipulata dall'Area Vasta 3, giusta delega dall'Asur – Amministrazione centrale conferita con nota prot. n. 17605 del 7/08/2009 e con nota n. 23827 del 14/11/2011 ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e pertanto ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'Asur nonché presso le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione

#### ART. 10

La presente convenzione ha validità annuale dalla data di sottoscrizione e si intende rinnovata tacitamente, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

#### ART. 11

In caso di controversia, le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Milano,.....

Il Presidente e legale rappresentante  
della Scuola di Psicoterapia  
Psicoanalitica di Milano

**(Dr. Marcello Panero)**

Il Direttore dell'Area Vasta 3

**(Dr. Enrico Bordoni)**